

**Decreto-legge n. 18/2020 (“Cura Italia”) e decreto-legge n. 23/2020 (decreto “Liquidità”)  
- Ulteriori chiarimenti -  
Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020**

Facendo seguito a quanto comunicato con Fisco News nn. 52/2020 e 53/2020, continuiamo a analizzare i contenuti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2020 (chiarimenti sul decreto “Cura Italia” e sul “Decreto Liquidità”, vd. anche Fisco News n.36/2020 e 46/2020).

I temi affrontati riguardano la sospensione dei seguenti adempimenti:

- adempimenti fiscali IVA e verifiche periodiche dei misuratori fiscali/RT,
- i controlli di conformità sui misuratori fiscali, RT e server RT,
- il modello EAS.

**Sospensione degli adempimenti relativi all’IVA e verifiche periodiche registratori telematici**

Come noto, il Decreto “Cura Italia” ha genericamente sospeso fino al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (art. 62, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020).

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue.

Sono sospesi e possono essere presentati entro il 30 giugno 2020:

- la dichiarazione IVA riferita al periodo d’imposta 2019;
- il modello IVA TR (richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale) riferito al primo trimestre 2020;
- la comunicazione della liquidazione periodica IVA riferita al primo trimestre 2020;
- il c.d. “esterometro” (comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia) riferito al primo trimestre 2020.

La dichiarazione IVA riferita al periodo d’imposta 2019 può essere presentata entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni, da parte dei soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta ai fini IVA in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ricorda al proposito che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.

La sospensione degli adempimenti si applica anche:

- ai termini della comunicazione dei dati delle operazioni di verifica periodica sui misuratori fiscali, nonché dei dati relativi ai tecnici incaricati;
- ai termini per la richiesta e l’effettuazione delle verifiche periodiche sui misuratori fiscali.

Tali adempimenti potranno essere effettuati senza sanzioni entro il 30 giugno 2020.

**Modalità dei controlli di conformità sui misuratori fiscali/RT e server RT e validità delle abilitazioni/autorizzazioni dei fabbricanti/laboratori abilitati**

Nel periodo dell’emergenza, i controlli di conformità sui misuratori fiscali adattati e sui registratori telematici e Server-RT, che dovrebbero essere effettuati dagli Uffici delle Direzioni Provinciali, possono essere eseguiti dalle aziende produttrici, inviando via PEC apposita autocertificazione alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.

Le abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e dei laboratori abilitati, nonché le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e dei registratori telematici in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 resteranno valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

## **Adempimenti relativi al modello EAS**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del modello EAS.

Si ricorda che tale adempimento riguarda gli enti associativi aventi le dovute caratteristiche tributarie (vedi art. 148, TUIR).

Per tali enti associativi le quote, i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti, non sono imponibili, ma per usufruire di questa agevolazione, è necessario che gli stessi trasmettano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, denominato «modello EAS», entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

Il modello EAS deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.